Contributo per il sostegno agli studi post diploma (PAC) Bando a.a. 2021/2022

Criteri per l'erogazione della terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post- diploma (PAC) Bando a.a. 2021/2022 - studenti/studentesse iscritti all'anno accademico 2023/2024 Delibera n. 221 del 23/02/2024

Criteri per l'erogazione della terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post- diploma (PAC) Bando a.a. 2021/2022 - studenti/studentesse iscritti all'anno accademico 2023/2024 - art. 23, comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 221 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Criteri per l'erogazione della terza annualità del contributo per il sostegno agli studi post- diploma (PAC) Bando a.a. 2021/2022 - studenti/studentesse iscritti all'anno accademico 2023/2024 - art. 23, comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.
Il giorno 23 Febbraio 2024 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
Assenti: ASSESSORE SIMONE MARCHIORI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2024-S116-00008

Il Relatore comunica:
la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento "rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi".
Il comma 3 ter dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) dispone: "Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento,
strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie.....".

La previsione normativa sopra riportata è stata attuata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 del 2 novembre 2016 che ha disciplinato i criteri per la concessione di un contributo per il sostegno agli studi post diploma, al fine di garantire l'erogazione di un sussidio alle famiglie trentine che con la riforma introdotta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 07
ottobre 2016 (con la quale furono rivisti i criteri per la concessione delle borse del diritto allo studio, ed in particolare il passaggio da ICEF a ISEE per la valutazione della condizione economica e l'applicazione dei LEP nazionali per la definizione degli importi delle borse di studio) perdevano l'accesso agli strumenti tipici del diritto allo studio.
In termini generali, l'intervento introdotto dalla deliberazione n. 1923/2016 e s.m. prevede l'erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l'istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.
L'obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell'iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.
A partire dall'anno accademico 2017/2018 è stato avviato l'intervento denominato inizialmente "contributo provinciale per piano di accumulo" e successivamente "contributo per il sostegno agli studi post diploma" in sigla PAC con l'approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018
(deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017).
Con successive deliberazioni della Giunta provinciale sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per la presentazione di domanda di contributo con riferimento all'anno accademico di avvio degli studi terziari, nonché le modalità per la presentazione delle domande di erogazione dei contributi concessi con riferimento agli anni accademici precedenti, affidando la gestione del processo di concessione ed erogazione del contributo alla struttura provinciale competente.

Il periodo transitorio è terminato con l'approvazione del bando per l'anno accademico 2021/2022 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 del 8 ottobre 2021) e la misura è entrata pienamente a regime.
A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (assestamento 2022) al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, è stata introdotta la facoltà per la Provincia di avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi postdiploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 del 28 ottobre 2022 sono state approvate le direttive e i criteri generali per la concessione del "contributo per il sostegno agli studi post diploma" da parte dell'Opera Universitaria di Trento a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;
contestualmente è stato precisato che rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post diploma già concessi a valere sui seguenti Bandi:
• Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021);
• Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020 (beneficiari a.a. 2021/2022.
Al fine di disciplinare le modalità di erogazione delle annualità successive alla prima dei contributi concessi a valere sui Bandi sopra riportati, con deliberazione della Giunta provinciale n. 200 del 10 febbraio 2023 sono stati definiti i criteri per:
- l'erogazione della terza annualità dei contributi concessi con la determinazione n. 17 di data 19

febbraio 2021 a valere sul Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;
- l'erogazione della seconda annualità dei contributi concessi con la determinazione n. 1545 di data 18 febbraio 2022 e determinazione n. 2329 di data 14 marzo 2022 a valere sul Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 del 8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021).
Si rende ora necessario approvare i criteri di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, per disciplinare le modalità e le tempistiche per la raccolta delle dichiarazioni necessarie per la conferma della terza annualità dei contributi concessi a valere sul Bando per l'a.a. 2021/2022 sopra richiamato agli studenti e alle studentesse che ora frequentano l'anno accademico 2023/2024.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"e nello specifico l'art. 23 comma 3 ter;

- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., per cui la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, i "Criteri per l'erogazione della terza annualità
del contributo per il sostengo agli studi post diploma Bando a.a. 2021/2022 -
studenti/studentesse iscritti all'anno accademico 2023/2024" riportati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio provinciale in quanto gli impegni di spesa sono già stati assunti con le determinazioni del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n.
1545 di data 18 febbraio 2022 e n. 2329 di data 14 marzo 2022 e s.m. a valere sulla prenotazione fondi n. 2018783-003, assunta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 di data 8
ottobre 2021 e s.m.;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.